

**Predella** journal of visual arts, n°47, 2020 [www.predella.it](http://www.predella.it) - Monografia / Monograph 

**Direzione scientifica e proprietà** / *Scholarly Editors-in-Chief and owners:*

**Gerardo de Simone, Emanuele Pellegrini** - [predella@predella.it](mailto:predella@predella.it)

**Predella** pubblica ogni anno due numeri online e due numeri monografici a stampa /

**Predella** publishes two online issues and two monographic print issues each year

*Tutti gli articoli sono sottoposti alla peer-review anonima / All articles are subject to anonymous peer-review*

**Comitato scientifico** / *Editorial Advisory Board:* Diane Bodart, Maria Luisa Catoni, Michele Dantini, Annamaria Ducci, Fabio Marcelli, Linda Pisanit, Neville Rowley, Francesco Solinas

**Coordinamento editoriale** / *Editorial Assistants:* Elisa Bassetto, Elisa Bernard, Silvia Massa, Michela Morelli

**Collaboratori** / *Collaborators:* Paolo di Simone

**Impaginazione** / *Layout:* Elisa Bassetto, Elisa Bernard

**Predella** journal of visual arts - ISSN 1827-8655

## **Il sogno degli umanisti: la proposta italiana di un'Accademia internazionale della Pace e di una Convenzione per la protezione del patrimonio artistico e culturale, 1949**

*After the Second World War, an international convention for the protection of cultural heritage in times of conflict was urgently needed. On the 11th January 1949, a meeting took place in Rome, in order to found an International Peace Academy, and to draw up a convention concerning the protection of monuments, artworks, archives and libraries. Italy was represented, among the others, by Rodolfo Siviero, Giulio Carlo Argan, Pietro Toesca, Guido Castelnuovo, president of the Accademia dei Lincei, Achille Marazza, Under-Secretary of State of the Ministry of Interior, officials of the Ministry of Education and the Ministry of Foreign Affairs. Foreign countries were represented by well-known art historians living in Rome, and ministerial officials. Humanists were claiming their role in the construction of peace.*

Prima che ritornassimo in Germania, il ministro della Pubblica Istruzione ci incaricò di studiare la protezione del patrimonio artistico e bibliografico, in previsione di un nuovo conflitto. [...] Fu preparata una convenzione da diramare, e studiato un istituto internazionale da fondare in Italia a questo scopo. Lo schema di convenzione fu diramato l'11 gennaio 1949 in una riunione all'Accademia dei Lincei, alla presenza del corpo diplomatico, dei sottosegretari all'Istruzione e agli Interni e dei direttori degli istituti di cultura italiani e stranieri. Ivanoe Bonomi ebbe la presidenza del comitato. [...] Avevamo ottenuto anche l'adesione di nazioni politicamente dissidenti, ma la burocrazia, illuminata altrimenti, presentò la convenzione all'UNESCO e il nostro progetto non ebbe seguito<sup>1</sup>.

Con queste parole, Rodolfo Siviero, dal 1946 responsabile dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, ricordava il progetto italiano volto alla creazione di un istituto e alla redazione di una convenzione per la protezione del materiale artistico, storico e culturale in caso di conflitto armato.

L'impatto della Seconda guerra mondiale, fra bombardamenti, distruzioni e saccheggi di opere d'arte, aveva portato in primo piano la necessità di predisporre una convenzione internazionale dedicata esclusivamente al patrimonio culturale. La guerra fredda in atto, inoltre, faceva presagire nuove devastanti conseguenze anche sui beni artistici.

Non si è trovata traccia, nell'archivio storico dell'Accademia dei Lincei<sup>2</sup>, della riunione di cui parla Siviero, ma il suo effettivo svolgimento è documentato nell'archivio privato di Achille Marazza, politico democristiano, Sottosegretario di Stato

per l'Interno dal maggio 1948 al gennaio 1950, nel quinto governo de Gasperi<sup>3</sup>. Lo stesso Marazza, infatti, aveva partecipato alla riunione dell'11 gennaio 1949; il 27 gennaio Siviero gli spedì il verbale della seduta, durante la quale erano stati distribuiti ai partecipanti lo schema di istituzione di un'Accademia internazionale della pace e il progetto di una Convenzione internazionale per la protezione del patrimonio artistico e culturale<sup>4</sup>.

Siviero si rivolse ancora a Marazza il 14 febbraio, per raccomandargli di appoggiare il disegno di legge relativo alla proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico che sarebbe stato discusso in Senato pochi giorni dopo<sup>5</sup>. Nella stessa lettera, Siviero annunciava di essere in partenza per Firenze insieme ai consiglieri dell'Ambasciata americana e di quella francese per visitare i locali di Palazzo Pitti. E proprio i quartieri della Meridiana di Palazzo Pitti erano stati messi a disposizione dal governo per ospitare la futura Accademia della pace, i rappresentanti delle nazioni aderenti, la biblioteca e le altre attività dell'istituto.

Erano inoltre in corso trattative per portare a Palazzo Pitti il materiale del Kunsthistorisches Institut di Firenze. I fondi dei quattro importanti istituti tedeschi presenti in Italia allo scoppio della guerra, infatti, erano stati trasferiti in Germania; nel 1945 erano rientrati in Italia ed erano stati affidati all'Unione internazionale degli Istituti di archeologia, storia e storia dell'arte presieduta da Charles Rufus Morey, precedentemente consigliere culturale presso l'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma<sup>6</sup>.

Un anno dopo, nel maggio-giugno 1950, Palazzo Pitti avrebbe ospitato la V Conferenza generale dell'UNESCO, dove l'Italia presentò il suo *avant-projet* per la protezione del patrimonio culturale in tempo di guerra<sup>7</sup>. Probabilmente è questa l'occasione mancata di cui parla Siviero. Sarebbe infatti stata la Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, stipulata a L'Aja nel 1954, insieme ai suoi Protocolli aggiuntivi, a disciplinare la materia<sup>8</sup>.

Alla prima riunione per la costituzione del Comitato promotore per la fondazione dell'Accademia internazionale della Pace, l'11 gennaio 1949, erano stati invitati rappresentanti della cultura internazionale: i direttori delle Accademie straniere presenti a Roma, i diplomatici delle rappresentanze accreditate presso il governo italiano e la Santa Sede, i Sottosegretari all'Istruzione e agli Interni. Alla riunione parteciparono Rodolfo Siviero, Achille Marazza, Giuseppe Perrone Capano, Sottosegretario alla Pubblica Istruzione; Giovanni Scola Camerini, funzionario del Ministero degli Affari Esteri; Giulio Carlo Argan, per la Direzione generale Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione; Luigi Crema, allievo di Gustavo Giovannoni e Alessandro Della Seta, per l'Ufficio restauro monumenti

antichi del Ministero della Pubblica Istruzione; Emilio Re, dal 1947 Ispettore generale archivistico e membro del Consiglio Superiore degli Archivi; Pietro Toesca, Direttore dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte; il già citato Charles Rufus Morey, storico dell'arte; Godefridus Johannes Hoogewerff, storico dell'arte e Direttore del Nederlands Historisch Instituut di Roma; Albert Grenier, storico e archeologo francese, Direttore dell'École Française di Roma dal 1947 al 1952, oltre a rappresentanti dei Ministeri della Grecia e dell'Argentina. Non poterono presenziare alla riunione, ma inviarono la loro adesione all'iniziativa, Ivanoe Bonomi, Presidente del Senato, impegnato a ricevere i membri della Commissione Parlamentare inglese; Cipriano Facchinetti, uomo politico e giornalista, Presidente della Federazione Nazionale della Stampa, e altre personalità del mondo culturale italiano e straniero.

Presiedeva la seduta Guido Castelnuovo, Presidente dell'Accademia dei Lincei, ma fu Rodolfo Siviero a condurre la discussione. Come Siviero evidenziò all'inizio del suo intervento, l'Accademia della Pace doveva costituire «il punto d'incontro tra la cultura universale e lo sviluppo lento ma continuo delle relazioni internazionali fra i popoli»<sup>9</sup>, riunendo gli studiosi di vari paesi «per lo studio e la soluzione di problemi relativi alle esigenze culturali e sociali dei popoli», allo scopo di «salvaguardare il patrimonio comune dell'arte e della cultura in caso di conflitto armato». Il «patrimonio comune dell'arte e della cultura»: un patrimonio condiviso, in cui, nelle parole di Siviero, doveva essere superato «l'assurdo dualismo tra due forme di cultura, la nazionale e l'internazionale», che si era acuito tra le due guerre mondiali.

La riunione avrebbe dovuto portare alla costituzione del primo Comitato internazionale per la costituzione dell'Accademia, di cui esisteva soltanto uno schema indicativo, da rielaborare con i rappresentanti dei diversi paesi. L'art. 5 dello schema<sup>10</sup> prevedeva la costituzione di un Organo internazionale per la conservazione del patrimonio artistico e culturale in tempo di guerra. L'importanza di un tale istituto era riconosciuta da tutti. Charles Morey, che poteva portare la sua esperienza come membro della delegazione americana presso l'UNESCO, vedeva di difficile realizzazione il programma proposto dalla stessa organizzazione perché presentava una lacuna: la mancanza di «un'azione internazionale degli uomini dell'arte e della cultura, in una parola, degli umanisti». Erano gli umanisti che avrebbero potuto fare la differenza, tanto che Morey propose di chiamare il nuovo istituto Accademia internazionale umanistica. La proposta fu subito approvata dal direttore dell'Istituto olandese Hoogewerff e da Pietro Toesca, che ne sollecitò la realizzazione. Giovanni Scola Camerini, da parte sua, propose di investire immediatamente dei necessari poteri le persone incaricate di studiare il

progetto, e di invitare i rappresentanti dei vari governi (direttori delle Accademie straniere a Roma e addetti culturali) a una Conferenza preparatoria da organizzare a Roma o a Firenze.

Anche Giulio Carlo Argan era d'accordo. Doveva nascere un'organizzazione culturale volta a «garantire al patrimonio artistico e scientifico una specie di immunità e neutralità nei periodi bellici»<sup>11</sup>, in grado di promuovere le norme necessarie e di farle applicare. La proposta di Argan andava oltre: «Il compito stesso potrebbe estendersi fino a garantire che almeno alcune vie di cultura non s'interrompano durante la guerra e che le Biblioteche possano continuare senza interruzione ad accrescere il loro patrimonio».

Un altro punto di forza dell'organizzazione internazionale, nella visione di Argan, sarebbe stata la costituzione di depositi in cui gli stati belligeranti avrebbero potuto ricoverare e salvaguardare opere d'arte e altri beni culturali, con la garanzia che a guerra finita tutto sarebbe stato restituito ai depositanti. Si prefigura nelle sue parole la costituzione di quelli che oggi chiameremmo *safe havens*, una rete internazionale di depositi protetti, con i loro vantaggi e le loro contraddizioni.

Emilio Re, da parte sua, preferiva concentrare l'attenzione sulla redazione della convenzione, rimandando a un secondo momento la progettazione delle attività dell'Accademia in tempo di pace, per arrivare quanto prima a uno strumento internazionale unitario per proteggere il patrimonio culturale dai rischi di un conflitto.

L'aspetto che avrebbe potuto garantire il successo a questa proposta, a differenza di analoghi tentativi precedenti, per Luigi Crema, sarebbe stato proprio la presenza degli umanisti: «mentre le altre iniziative erano partite da riunioni di carattere politico e quale corollario di accordi politici, ora l'iniziativa parte dagli ambienti dell'arte e della cultura, e sarà discussa dagli uomini di scienza, i quali presenteranno poi le loro conclusioni ai politici per la realizzazione pratica delle loro proposte nel quadro dell'Accademia della Pace»<sup>12</sup>. L'eterno confronto fra il mondo degli esperti e quello della politica.

E anche in questo caso, disaccordi: per Scola Camerini che, ricordiamo, rappresentava il Ministero degli Esteri, l'iniziativa doveva maturare nel mondo della cultura, e i diplomatici avrebbero potuto partecipare alle conferenze solo in un secondo momento, mentre per Siviero la presenza dei diplomatici era necessaria fin dalla fase preparatoria delle prime sedute, spettando poi a loro il compito di predisporre definitivamente gli accordi internazionali.

La seduta venne sciolta e la successiva riunione fissata tre settimane dopo, giovedì 1° febbraio 1949<sup>13</sup>. Allo stato attuale delle ricerche, non sappiamo se la seconda riunione sia mai avvenuta e se la proposta di costituzione dell'Accade-

mia sia andata avanti, ma fra le carte di Achille Marazza è presente il progetto di Convenzione internazionale per la protezione del patrimonio artistico e culturale presentato ai partecipanti nel corso della prima riunione<sup>14</sup>.

Si tratterà ora di sottoporre la Convenzione proposta dall'Italia allo studio di esperti e giuristi, per metterne in luce pregi e difetti, somiglianze e differenze rispetto alla Convenzione dell'Aja del 1954 e ai progetti precedenti. Possiamo intanto avanzare qualche osservazione sugli elementi più evidenti della proposta, a partire dall'utilizzo dei termini per indicare i beni culturali, definiti, nel corso della Convenzione del 1949, monumenti, archivi, biblioteche, opere d'arte, materiale archivistico e bibliografico e «oggetti di cultura in genere»<sup>15</sup> senza ulteriore precisazione.

Molti articoli sono ricalcati direttamente dal progetto di Convenzione, mai entrata in vigore, predisposto dall'Office International des Musées (OIM) e pubblicato nel 1939 nel suo organo ufficiale, la rivista «Museum»<sup>16</sup>. L'Office International des Musées era nato, fondamentalmente su idea di Henri Focillon, nell'ambito dell'Institut International de Coopération Intellectuelle, organismo della Società delle Nazioni che mirava al dialogo fra i popoli e all'«instaurazione di un nuovo *humanisme*»<sup>17</sup>, al fine di combattere «l'appiattimento delle coscienze attraverso la diffusione della cultura». Contrariamente a quanto sosteneva Luigi Crema, quindi, anche il progetto dell'OIM poteva contare sull'apporto di importanti personalità della cultura.

Il preambolo al progetto italiano recupera i concetti già presenti nel preambolo della Convenzione dell'OIM, ripresi in quella dell'Aja, che sottolineano il valore universale del patrimonio: «Considerato che il patrimonio artistico, bibliografico e storico appartiene alla comunità civile degli uomini e che importa assicurarlo a tale comunità con un accordo di protezione internazionale; [...] la perdita di una qualunque parte di questo patrimonio costituisce un danno per tutta la società»<sup>18</sup>.

L'art. 1 del progetto dell'Office International des Musées, relativo all'obbligo di organizzare la difesa dai rischi della guerra fin dal tempo di pace, viene ripreso testualmente e ampliato, aggiungendo a monumenti e opere d'arte anche archivi e biblioteche. Viene ripresa anche la forma del segnale distintivo da apporre su rifugi e edifici dotati di immunità proposta dall'OIM, un disco bianco con inscritto un triangolo azzurro. Si tratta di un segno distintivo diverso da quello utilizzato in Italia durante la Seconda guerra mondiale, ma anche da quello indicato all'art. 16 della Convenzione dell'Aja del 1954, il cosiddetto Scudo blu.

Si può sentire la presenza di Siviero dietro il forte interesse che emerge nel progetto di Convenzione del 1949 per la localizzazione e il recupero delle opere d'arte, materiale archivistico e bibliografico «perduti» a causa della guerra (art.

13). A tale scopo, il progetto italiano indica come compito del Comitato internazionale la ricerca delle opere d'arte asportate in tempo di guerra dalle singole nazioni. Il Comitato sarebbe stato dotato di un Ufficio permanente addetto alla ricerca, in costante collegamento con i competenti organi degli altri paesi. Impossibile non pensare all'Ufficio diretto da Siviero. Il Comitato avrebbe avuto anche il compito di emanare appositi bollettini di ricerca, pubblicazioni che anticipano quelle diramate dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale dopo la sua istituzione. Sede designata per la Conferenza generale, e per l'Ufficio, Palazzo Pitti a Firenze.

Molti aspetti legano la Convenzione presentata nel 1949 a quella predisposta dall'OIM dieci anni prima. Obiettivo dell'OIM era quello di conciliare gli interessi militari con quelli culturali, togliendo ogni pretesto all'attacco di monumenti e opere d'arte e sottolineando l'assenza di un serio interesse militare alla loro distruzione, come evidenziato nel *Commentaire du projet*<sup>19</sup>. Quello che, al contrario, emerge chiaramente nel progetto di Convenzione del 1949 è l'assenza di qualsiasi riferimento al concetto di necessità militare, ripreso invece nella Convenzione dell'Aja del 1954. La necessità militare non era contemplata nella convenzione degli umanisti. Il patrimonio culturale doveva rimanere al di sopra degli interessi della guerra, oltre i conflitti statali e territoriali. La comunità degli umanisti di ogni paese avrebbe potuto e dovuto difendere questo patrimonio universale, al di là delle divisioni geografiche, politiche e religiose, in questo sogno moderno di una idealistica Repubblica delle lettere<sup>20</sup>.

*Questo contributo è stato scritto nel periodo di chiusura di archivi e biblioteche e di quarantena per tutti gli italiani. Si offre qui alla discussione il progetto di Convenzione per la protezione del patrimonio artistico e culturale del 1949, insieme al suo Regolamento di esecuzione, augurandoci che possa essere oggetto di ulteriori approfondimenti. Ringrazio Emanuele Pellegrini e Gerardo de Simone per questa possibilità. Entrambi i documenti riprodotti in appendice sono conservati presso la Fondazione Achille Marazza, Borgomanero (NO), Archivio Achille Marazza, Serie e sottoserie: Ministero dell'interno – secondo mandato, fald. 19, fasc. FMB 112, "Ministero dell'Istruzione": Convenzione Internazionale per la Protezione del Patrimonio Artistico e Culturale (su gentile concessione della Fondazione Achille Marazza, che ne vieta ulteriore riproduzione o duplicazione con qualunque mezzo).*

- 1 R. Siviero, *L'arte e il nazismo*, Firenze, 1984, p. 150. Vedi E. Franchi, *L'«equilibrio del terrore»: i progetti di protezione del patrimonio artistico italiano nello scenario della guerra fredda*, in *Il «dono dei padri». Il patrimonio culturale nelle aree di crisi*, a cura di E. Franchi, numero monografico di «Predella», 6, 2012 (2017), pp. 51-67.
- 2 Ringrazio Paola Cagiano de Azevedo, responsabile dell'Archivio storico dell'Accademia Nazionale dei Lincei, per la conferma dell'informazione.

- 3 L'archivio di Achille Marazza è conservato presso la Fondazione Achille Marazza di Borgomanero (NO). Ringrazio Barbara Gattone per l'aiuto e la disponibilità.
- 4 Fondazione Achille Marazza, Borgomanero (NO), Archivio Achille Marazza (da ora FAM, AAM), Ministero dell'Interno – secondo mandato, fald. 19, fasc. FMB 112, «Ministero dell'Istruzione», lettera 27 gennaio 1949.
- 5 FAM, AAM, Ministero dell'Interno – secondo mandato, fald. 19, fasc. FMB 112, «Ministero dell'Istruzione», lettera 14 febbraio 1949. La richiesta di proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, avanzata su iniziativa governativa il 15 gennaio 1949, venne approvata dalla Camera dei Deputati il 27 gennaio 1949 e dal Senato il 16 febbraio 1949. Con la Legge 26 febbraio 1949, n. 82, il funzionamento dell'Ufficio venne prorogato fino al 31 dicembre 1950. I documenti ufficiali relativi al provvedimento sono consultabili nel Portale Storico della Camera dei Deputati, <[http://legislature.camera.it/chiosco.asp?source=/altre\\_sezionism/8793/8874/8875/documentotesto.asp&content=/dati/leg01/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdI=284](http://legislature.camera.it/chiosco.asp?source=/altre_sezionism/8793/8874/8875/documentotesto.asp&content=/dati/leg01/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdI=284)>. Vedi F. Bottari, *Rodolfo Siviero. Avventure e recuperi del più grande agente segreto dell'arte*, Roma, 2013.
- 6 E. Franchi, «La frontiera dell'ignoranza»: Carlo Ludovico Ragghianti e l'educazione, fra scuola pubblica e università privata, in *Studi su Carlo Ludovico Ragghianti*, a cura di E. Pellegrini, numero monografico di «Predella», 28, 2010, pp. 217-229.
- 7 *Record of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Fifth Session Florence 1950. Resolutions*, Paris, 1950, <<http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001145/114589Eb.pdf>>; Franchi, L'«equilibrio del terrore», cit.
- 8 Vedi D. La Monica, *Una nota sulla genesi della Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato (1954)*, relazione presentata al convegno *Il patrimonio artistico negli assetti di crisi: indagine diacronica sulle politiche protettive e sollecitative rispetto alle arti, in caso di conflitto, nell'Italia fra Risorgimento e Guerra Fredda*, organizzato presso l'Università degli Studi di Padova da Marta Nezzo dal 3 al 5 febbraio 2020, di cui è prevista la pubblicazione degli atti.
- 9 FAM, AAM, Ministero dell'Interno – secondo mandato, fald. 19, fasc. FMB 112, «Ministero dell'Istruzione», *Verbale della prima riunione per la costituzione dell'Accademia Internazionale per la Pace a Firenze*, anche per le citazioni seguenti.
- 10 Lo schema con le linee guida dell'Accademia della pace è citato nel verbale della prima riunione, ma non è presente fra i documenti dell'Archivio Marazza.
- 11 FAM, AAM, Ministero dell'Interno – secondo mandato, fald. 19, fasc. FMB 112, «Ministero dell'Istruzione», *Verbale della prima riunione per la costituzione dell'Accademia Internazionale per la Pace a Firenze*, anche per la citazione seguente.
- 12 *Ibidem*.
- 13 Probabilmente si tratta di un errore di trascrizione, in quanto il 1° febbraio del 1949 cadeva di martedì.
- 14 FAM, AAM, Ministero dell'Interno – secondo mandato, fald. 19, fasc. FMB 112, «Ministero dell'Istruzione», *Convenzione internazionale per la protezione del patrimonio artistico e culturale*, qui presentato in appendice.
- 15 *Ivi*, preambolo, p. 2.

- 16 Vedi *La Protection des Monuments et Oeuvres d'Art en Temps de Guerre*, numero monografico di «Mouseion», 47-48, 1939, <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61020640?rk=42918;4>>.
- 17 A. Ducci, «Mouseion», una rivista al servizio del patrimonio artistico europeo (1927-1946), in «Annali di critica d'arte», 1, 2005, pp. 287-314, in part. p. 288, anche per la citazione seguente. Sull'attività dell'OIM, vedi inoltre *ead.*, *Europe and the Artistic Patrimony of the Interwar Period. The International Institute for Intellectual Cooperation at the League of Nations*, in *Europe in Crisis. Intellectuals and the European Idea 1917-1957*, a cura di M. Hewitson, M. D'Auria, New York-Oxford, 2012, pp. 227-242; P. Dragoni, *L'attività dell'Office International des Musées e della rivista «Mouseion» per la protezione del patrimonio artistico in caso di conflitto armato*, in *In difesa dell'arte. La protezione del patrimonio artistico delle Marche e dell'Umbria durante la seconda guerra mondiale*, a cura di P. Dragoni, C. Paparello, Firenze, 2015, pp. 17-37; E. Franchi, *Arte in assetto di guerra. Protezione e distruzione del patrimonio artistico a Pisa durante la Seconda guerra mondiale*, Pisa, 2006, in part. pp. 30-32.
- 18 FAM, AAM, Ministero dell'Interno – secondo mandato, fald. 19, fasc. FMB 112, «Ministero dell'Istruzione», *Convenzione internazionale per la protezione del patrimonio artistico e culturale*.
- 19 «Mouseion», *La Protection des Monuments*, cit., pp. 203-204, <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61020640?rk=42918;4>>.
- 20 M. Fumaroli, *La Repubblica delle Lettere*, Milano, 2018.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEL  
PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE.

---

Le Alte Parti contraenti

Considerato che il patrimonio artistico, bibliografico e storico appartiene alla comunità civile degli uomini e che importa assicurarlo a tale comunità con un accordo di protezione internazionale;

Tenuto conto che la perdita di una qualunque parte di questo patrimonio costituisce un danno per tutta la società;

Tenuto conto delle Convenzioni di La Haya del 1899 e del 1907, concernenti la protezione degli edifici consacrati alle arti;

Visto il progetto di Convenzione per la protezione dei monumenti e delle opere d'arte in tempo di guerra - elaborato dall'Ufficio Internazionale dei Musei nel 1938 e sottoposto all'esame dei Governi di tutti gli Stati dal Governo dei Paesi Bassi nel gennaio 1939 -;

Visto il Rapporto Preliminare presentato al Comitato di Direzione dell'Ufficio Internazionale dei Musei, il 12 ottobre 1936, dal Prof. Carlo De Visscher;

Visto il rapporto di Direzione dell'Ufficio Internazionale dei Musei alla Commissione Internazionale di Cooperazione intellettuale (ottobre 1936);

Visto il progetto preliminare della Convenzione Internazionale per la protezione dei Monumenti e delle opere d'arte in tempo di guerra;

Visto il Regolamento esecutivo della Convenzione;

Viste le Convenzioni Internazionali in vigore e le dichiarazioni dei Governi concernenti la protezione dei Monumenti e delle opere d'arte in caso di guerra;

Tenuto conto che in seguito allo sviluppo dei mezzi tecnici di guerra le opere d'arte, i monumenti, gli archivi e le biblioteche, sono ogni giorno di più sotto la minaccia della distruzione e che è dovere delle Alte Parti contraenti di adottare le misure di salvaguardia necessarie contro gli effetti di distruzione dei conflitti armati;

Considerata la decisione delle Nazioni Unite di restituzione alle Nazioni aventi diritto delle opere d'arte, degli archivi, delle biblioteche e degli oggetti di cultura in genere asportati durante l'ultima guerra;

Considerato che molti di questi oggetti sono andati perduti e comunque ancora non se ne è addivenuti al recupero;

Considerato che l'azione protettiva e di recupero possono essere efficaci solo se preparate e organizzate su un piano internazionale;

hanno designato i loro Plenipotenziari

;;;;.....  
i quali, comunicatisi i loro pieni poteri, trovati nella forma dovuta, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1°

Le Alte Parti contraenti considerano come un obbligo per ciascuno Stato di organizzare la difesa dei Monumenti, delle opere d'arte, degli archivi e delle biblioteche contro i prevedibili effetti della guerra, e s'impegnano ciascuna per quello che la concerne a preparare questa difesa dal tempo di pace.

Articolo 2°

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano di emanare, ciascuna nell'ambito del proprio territorio, disposizioni ed istruzioni atte ad assicurare il più possibile l'immunità dei monumenti delle opere d'arte, degli archivi e delle biblioteche dalle offese belliche.

2. I Governi delle Alte Parti contraenti e i comandi militari avranno cura di emanare apposite disposizioni perchè installazioni militari e truppe non si stabiliscano presso edifici monumentali e depositi di opere d'arte degli archivi e delle biblioteche.

3. Le Alte Parti contraenti si impegnano di adottare i necessari provvedimenti per reprimere, in tempo di guerra, il saccheggio e gli atti di depredazione dei monumenti e delle opere d'arte degli archivi e delle biblioteche.

4. Esse si comunicheranno a vicenda il testo delle disposizioni legislative dei regolamenti e delle istruzioni che avranno emanato in applicazione del presente articolo.

Articolo 3°

1. Verranno istituiti rifugi delle opere d'arte, degli

archivi e delle biblioteche, i quali dovranno essere in numero il più possibile limitato e potranno essere costituiti sia da costruzioni appositamente edificate, sia da monumenti o gruppi di monumenti esistenti.

2. Per beneficiare dell'immunità dalle azioni belliche i rifugi dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) essere situati lontano dai probabili teatri di operazioni militari, dalle grandi vie di comunicazione, e dai grandi centri industriali e, comunque, in modo che si trovino al di fuori del raggio prevedibile di azioni belliche;
- b) essere notificati in tempo di pace;
- c) non essere utilizzati direttamente o indirettamente ai fini di difesa militare;
- b) essere aperti, durante le ostilità, a ogni ispezione dell'apposito Comitato Internazionale.

3. Le autorità militari avranno accesso in ogni momento ai rifugi per verificare che l'utilizzazione di questi avvenga conformemente alle finalità del presente trattato.

#### Articolo 4°

1. I rifugi e gli edifici godenti dell'immunità dalle operazioni belliche, prevista dal presente trattato, saranno distinti da appositi segni protettivi.

2. Questi segni consisteranno in un disco bianco nel quale sia iscritto un triangolo azzurro.

3. La collocazione e le dimensioni dei segni di protezione saranno regolati, con apposite norme, dal Comitato internazionale.

4. Le Alte Parti contraenti si impegnano a prevenire e, al bisogno, a reprimere ogni uso abusivo dei segni di protezione.

#### Articolo 5°

Le Alte Parti contraenti convengono di riconoscere ai monumenti alle opere d'arte ed al materiale archivistico e bibliografico l'immunità da ogni rappresaglia.

#### Articolo 6°

1. Nel caso in cui uno Stato in guerra con un altro Stato stimerà suo dovere di mettere al riparo sul territorio di un altro paese tutte o parti delle opere d'arte e del materiale

- 4 -

archivistico e bibliografico in suo possesso, le Alte Parti contraenti convengono di riconoscere l'immunità ai mezzi di trasporto utilizzati a tale scopo a condizione che il trasporto si effettui sotto la sorveglianza del Comitato Internazionale.

2. Lo Stato belligerante non beneficerà di questa immunità che una sola volta per le stesse opere d'arte unicamente in direzione del paese che accorda l'ospitalità.

3. Durante il trasporto e per la durata del deposito all'estero, le opere d'arte e il materiale archivistico e bibliografico saranno al sicuro da ogni misura di confisca e non potranno essere messe a disposizioni di altri che del depositante.

#### Articolo 7°

1. Le Alte Parti contraenti convengono di informarsi a vicenda, ogni volta che lo giudichino necessario, circa le misure prese preparate e previste dalle rispettive Amministrazioni, circa la protezione delle opere d'arte dei monumenti e del materiale archivistico e bibliografico.

2. Le Alte Parti contraenti potranno, ove lo desiderino, fare appello alla collaborazione tecnica dei competenti organi dei Paesi interessati nelle singole questioni.

#### Articolo 8°

1. Rappresentanti della Commissione internazionale assicureranno, durante le operazioni militari, che non sia commessa alcuna violazione delle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le infrazioni commesse in violazione delle disposizioni della presente Convenzione, saranno constatate da una Commissione nominata dal Comitato internazionale che si recherà sul territorio dove è stata commessa l'infrazione.

3. Le modalità relative alla costituzione e al funzionamento di queste Commissioni saranno fissate nel regolamento concernente l'esecuzione della presente Convenzione.

#### Articolo 9°

1. Le Alte Parti contraenti convengono di riunirsi periodicamente in una Conferenza generale, per decidere in comune le misure atte ad assicurare l'applicazione della presente Convenzione e per rivedere, in caso di necessità, il Regola-

mento di esecuzione.

2. La Conferenza generale costituirà il suo Ufficio e il suo Segretariato, i cui poteri, nell'intervallo delle sessioni, della Conferenza, saranno determinati dal Regolamento concernente l'esecuzione della presente Convenzione.

#### Articolo 10°

Le Alte Parti contraenti, riconoscendo la necessità di estendere l'azione di protezione contemplata dalla presente Convenzione ai monumenti ed alle opere d'arte minacciati da disordini o conflitti armati nell'interno dei Paesi stessi, concordano nelle disposizioni seguenti:

- 1) esse, ove richieste, potranno prestare la loro assistenza alle parti in conflitto per le misure di salvaguardia del patrimonio artistico, archivistico, storico e bibliografico minacciato.
- 2) Esse potranno accogliere e mettere al sicuro, sui rispettivi territori, le opere d'arte e il materiale archivistico e bibliografico provenienti da un Paese in stato di disordini civili, che siano in pericolo, per tali disordini.
- 3) I musei, gli archivi, le biblioteche importanti e le collezioni di carattere pubblico potranno effettuare nei periodi di disordine interno, dei depositi d'arte all'estero.

Gli enti depositari saranno considerati durante tutta la durata del deposito dei predetti materiali, come responsabili della conservazione stessa.

Durante il trasporto e per il periodo in cui sarà depositato, il materiale suddetto, sarà al sicuro da ogni sequestro e non potrà essere riconsegnato che al Paese depositante.

- 4) Il suddetto materiale appartenente a collezioni private potrà beneficiare della protezione in territorio straniero, a condizione che sia depositato sotto la responsabilità e per tramite di un ente nazionale o di carattere pubblico. Le modalità del deposito e della restituzione saranno sottoposte alle stesse norme, e la restituzione non potrà effettuarsi che per tramite dell'organo che ha curato il deposito.

#### Articolo 11°

In caso di disaccordo tra i belligeranti sull'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, gli Stati contraenti che curano gli interessi dei belligeranti e lo Ufficio della Conferenza Generale presteranno i loro uffici al fine di regolare la vertenza.

Articolo 12°

Le Alte Parti contraenti si impegnano di restituire ai Paesi d'origine le opere d'arte, il materiale archivistico, storico e bibliografico che per qualunque ragione e a qualunque titolo venisse a trovarsi a guerra finita in luogo diverso da quello precedente alle ostilità.

Articolo 13°

Le Alte Parti contraenti, allo scopo di rintracciare e recuperare le opere d'arte, il materiale archivistico e bibliografico perduti a causa dell'ultima guerra dalle singole Nazioni, e allo scopo di realizzare una forma di protezione coordinata del loro patrimonio artistico, storico e culturale in genere, hanno determinato quale compito del Comitato internazionale, la ricerca delle opere d'arte, non ancora rintracciate, asportate in tempo di guerra, dalle singole Nazioni. Il Comitato avrà un Ufficio permanente che, anche a tale scopo, sarà in continuo collegamento con i competenti organi delle singole Nazioni. Il Comitato emanerà, per questo settore, bollettini di ricerca.

## DISPOSIZIONI FINALI

.....

### REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

#### Articolo 1°

Dall'entrata in vigore della Convenzione, sarà stabilita una lista internazionale di Commissari ai quali saranno affidati i compiti della esecuzione della Convenzione. Questa lista sarà composta di personalità nominate su proposta degli Stati contraenti.

#### Articolo 2°

Il Comitato internazionale nella esecuzione delle verifiche comprenderà:

- a) un rappresentante dello Stato sul territorio del quale sono stati designati i rifugi e i monumenti;
- b) un Commissario del Comitato internazionale nominato dall'Ufficio, con le funzioni di Presidente della Commissione;
- c) un rappresentante di ciascuno Stato che l'Ufficio avrà designato.

#### Articolo 3°

1. Le Commissioni di ispezione previste dall'art.8° par.2 della Convenzione, sono costituite a cura del Comitato internazionale dalla apertura delle ostilità e per ciascuno degli Stati contraenti in conflitto. Esse comprendono: 1° Commissario appartenente a un Paese neutrale che figuri nella lista internazionale e nominato dall'Ufficio con funzioni di Presidente della Commissione; 1° rappresentante dello Stato sul territorio del quale dovrà essere eseguita l'ispezione, e infine, il rappresentante (o un suo delegato) dello Stato al quale saranno stati affidati gli interessi dell'altro belligerante sullo stesso territorio. Quest'ultimo Membro potrà essere anche scelto tra i Commissari appartenenti allo Stato neutrale e che figurino sulla lista internazionale.

2. I Presidenti delle Commissioni di ispezione, o i loro delegati, potranno procedere, in ogni tempo, ad una ispezione dei rifugi e dei monumenti che beneficiano della protezione particolare prevista dall'art.3° della Convenzione.

3. L'Ufficio potrà aggiungere al Presidente della Commissione altri Commissari, secondo le esigenze dell'ispezione.

4. I Presidenti delle Commissioni di ispezione potranno fare appello, a titolo consultivo, agli esperti, il cui avviso sembrerà loro necessario per il compimento delle Missioni loro affidate.

5. Le conclusioni delle Commissioni di ispezione saranno prese a maggioranza di voti.

I rappresentanti delle Parti interessate non hanno diritto al voto.

6. Le conclusioni delle Commissioni di ispezione saranno sottomesse all'Ufficio che le comunicherà a ciascuna delle Alte Parti contraenti. L'Ufficio deciderà se esse dovranno essere portate a conoscenza dell'opinione pubblica.

7. Per le constatazioni di violazione o di deroga alla Convenzione, e per le quali non siano state previste speciali disposizioni, l'Ufficio stabilirà la procedura da seguire.

#### Articolo 4°

1. Ciascuna delle Alte Parti contraenti, dal momento della ratifica della Convenzione, studierà i rifugi destinati a beneficiare sul suo territorio, della immunità prevista dall'art.4° della Convenzione e i monumenti destinati a beneficiare della protezione particolare prevista dall'art.5°.

2. Essa notificherà alla sede del Comitato internazionale la lista dei rifugi e dei monumenti designati, accompagnata da una nota approvante (avis conforme) della Commissione internazionale di verifica, prevista dall'art.2° del presente regolamento.

#### Articolo 5°

Il Comitato internazionale dovrà certificare che i rifugi e i monumenti designati rispondano alle condizioni fissate rispettivamente dagli art. 2° e 4° della Convenzione. Essa potrà inoltre dare il proprio avviso sul numero dei rifugi e sulle condizioni materiali della loro installazione.

#### Articolo 6°

1. La domanda di costituzione d'una Commissione di verifica, accompagnata dalla lista dei rifugi dei monumenti designati, dovrà essere indirizzata al Comitato internazionale. Questo provvederà al più presto alle consultazioni necessarie per la costituzione definitiva della Commissione, che si riunirà

dietro invito dello Stato interessato e nel luogo designato da questo.

2. Il lavoro di verifica della Commissione dovrà essere condotto sul posto e se la Commissione lo stimi necessario, per ciascuno dei rifugi o dei monumenti designati.

3. Le conclusioni della Commissione di verifica saranno rimesse al Membro della Commissione che rappresenta lo Stato interessato.

#### Articolo 7°

1. Ciascuna delle Alte Parti contraenti trasmetterà, quando lo giudicherà opportuno, all'Ufficio del Comitato internazionale, la lista dei monumenti o gruppi di monumenti di cui desidera ottenere l'immunità.

2. L'Ufficio comunicherà tale lista a ciascuna delle Alte Parti contraenti e presterà i suoi buoni uffici per la conclusione, su basi di reciprocità, degli accordi di immunità previsti dalla Convenzione.

#### Articolo 8°

Durante l'occupazione militare il personale nazionale per la conservazione e la guardia dei rifugi, musei o monumenti dovrà essere mantenuto in funzione.

#### Articolo 9°

1. Il trasporto di opere d'arte da un rifugio a un altro non potrà effettuarsi che nei casi in cui la sicurezza delle opere d'arte lo esiga.

2. Appena terminata l'evacuazione si dovrà provvedere a togliere il segno di protezione.

3. A titolo di misura eccezionale e nei casi in cui vi siano degli ostacoli al trasferimento delle opere d'arte in un rifugio regolare le Autorità responsabili decideranno le misure necessarie per metterle al sicuro in un deposito provvisorio. Il deposito provvisorio potrà essere contrassegnato per mezzo del segno di protezione a cura del Comitato d'ispezione.

4. Nei territori occupati tutte le altre misure di carattere secondario che potranno essere imposte da circostanze imprevedibili per l'interesse della conservazione dei monumenti, degli archivi, delle biblioteche e delle opere d'arte do-

vranno essere prese in accordo con la Commissione d'ispezione.

Articolo 10°

Nel caso di trasferimento delle opere d'arte sul territorio di un Paese straniero; come previsto dall'art.6° della Convenzione, dovranno essere applicate le regole seguenti:

- 1) il trasporto sarà effettuato in collaborazione con la Commissione d'ispezione, alla quale sarà rimesso l'inventario delle opere da trasferire.
- 2) La Commissione di ispezione comunicherà il progetto di trasferimento al Comitato Centrale che lo notificherà all'altra, o alle altre parti belligeranti. Il trasporto non potrà effettuarsi che allorquando questa o quelle ne saranno state informate.
- 3) Il convoglio sarà coperto dal segno di protezione e accompagnato da un delegato della Commissione di ispezione, o da un Commissario neutro designato dall'Ufficio a tale scopo.
- 4) Per i trasporti che non siano effettuati per via di terra, l'Ufficio fisserà le regole complementari applicabili a ciascun caso particolare.

Articolo 11°

1. La Conferenza Generale istituita dall'art.9° della Convenzione, sarà composta da tre rappresentanti per ciascuno degli Stati contraenti.

2. La Conferenza Generale si riunirà ogni volta che sarà necessario e almeno una volta l'anno. Ciascuno Stato può affidare la sua rappresentanza ad un altro Stato contraente che, in tal caso, disporrà di un numero di voti eguale al numero degli Stati che esso rappresenta.

3. La prima sessione della Conferenza Generale avrà luogo nell'anno dell'andata in vigore della Convenzione.

4. La Conferenza Generale deciderà su tutte le questioni concernenti l'applicazione e il buon funzionamento della Convenzione e in modo generale su tutte le questioni concernenti la salvaguardia, in caso di conflitti armati, del patrimonio artistico, bibliografico e storico della comunità internazionale.

5. L'Ufficio esercita le funzioni attribuitegli per competenza dalla Convenzione.

6. Negli intervalli tra le sessioni e la conferenza, l'Ufficio decide su tutte le questioni concernenti l'applicazione della Convenzione, salvo decisione contraria della Conferenza

Generale.

7. L'Ufficio si riunirà ogni volta che vi sarà bisogno, e almeno due volte l'anno.

8. L'Ufficio elegge il suo Direttore e determina le attribuzioni che saranno affidate sia a questo che al Segretariato della Conferenza negli intervalli delle sessioni degli Uffici.

9. Le funzioni di Direttore dell'Ufficio non possono essere esercitate in tempo di guerra da un appartenente a un Paese belligerante.

10. In tempo di guerra i Paesi belligeranti non avranno alcun seggio all'Ufficio, designeranno un rappresentante. Il mandato di questo finirà quando il suo Paese avrà cessato dallo stato di guerra.

11. Le decisioni della Conferenza e dell'Ufficio saranno prese a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

12. La Conferenza Generale e l'Ufficio fisseranno la loro sede a Firenze - Palazzo Pitti -. Ciascuno Stato potrà invitare la Conferenza Generale e l'Ufficio a tenere le loro riunioni sul proprio territorio.

13. In tempo di guerra, se lo Stato sul territorio del quale si troverà il seggio della Conferenza Generale sarà belligerante, l'Ufficio deciderà se sia opportuno trasferirlo sul territorio di un altro Paese.

14. Ogni Alta Parte contraente potrà, in ogni momento, richiamare l'attenzione dell'Ufficio su ogni circostanza che possa riguardare l'applicazione o il buon funzionamento delle misure previste dalla Convenzione.

15. Nell'esercizio delle loro funzioni, risultante dalle applicazioni della Convenzione, la sede, i membri delle Commissioni di ispezioni, i Commissari incaricati di una missione, i membri dell'Ufficio e del Segretariato, beneficeranno di tutti i privilegi e delle immunità riconosciute a territori extraterritoriali e agli agenti internazionali.